
DELIBERAZIONE n°369 del 28.03.2012

OGGETTO: L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni, «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati».

Liquidazione indennizzo “una tantum” a favore del sig. O.F., legittimo erede del sig. O.M. A., deceduto, beneficiario dell' indennizzo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTO il Decreto Legislativo n°502 del 30.12.92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n° 421” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28 Luglio 2006, n° 10 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. n° 5 del 26.01.95”;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 07.08.2009, art. 12-comma 8, avente per oggetto “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e in particolare l’art.2 comma 3 il quale prevede che, qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge sia derivata la morte, l’avente diritto può optare tra l’assegno reversibile per quindici anni e un assegno **“una tantum” di € 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/53 euro)**. A norma del citato articolo sono considerati aventi diritto i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, e i fratelli maggiorenni;

VISTA la Legge 25 luglio 1997, n. 238, “Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati”;

VISTA la Legge 14 ottobre 1999, n. 362 – articolo 3, commi 3 e 4, “Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italoamericano sulla terapia dei tumori”;

DATO ATTO che l'art. 3 comma 145 della legge 24 dicembre n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)" ha disposto che l'assegno di reversibilità si applica solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 3 della legge 25 febbraio 1992 n. 210;

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 165 - «Commissioni mediche ospedaliere»;

VISTO il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, articolo 6 - «Accertamenti sanitari»;

VISTO il verbale ML/V n. A (L 210) 113676 del 09/01/2012, con il quale la Commissione Medica Ospedaliera – Centro Militare di Medicina Legale di Cagliari ha riconosciuto il nesso di causalità tra l'infermità contratta a seguito di trasfusione e il decesso del sig. O.M.A. con istanza di indennizzo prodotta nei termini di legge;

VISTA la documentazione, richiesta da questa ASL all'erede legittimo del sig. O.M.A. nella persona del padre e inviata dallo stesso che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la liquidazione dell'indennizzo può avere luogo avendo il procedimento amministrativo seguito l'iter previsto;

VISTO l'art 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 concernente l'approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

VISTA la Legge 29 aprile 1976, n. 177, "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza";

VISTA la Legge 26 gennaio 1980, n. 9, "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875 , e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915";

VISTA la Legge 2 maggio 1984, n. 111, "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834";

VISTO l'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

ACCERTATO che gli indennizzi previsti dalla legge di che trattasi non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale né ad alcuna ritenuta fiscale come precisato dal Ministero delle finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994; inoltre, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

VISTO il D. lgs. 31 marzo 1998, 112 e s.m.i. recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", ed in particolare l'art. 114 con il quale sono state conferite alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 con il quale sono state individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per il conferimento alle stesse delle competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria, in applicazione del disposto di cui al titolo IV, capo I del citato D. Lgs. 112/1998;

VISTO l'Accordo del 23 settembre 2004 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento, recante: «Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508), recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui

L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni, «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati».

Liquidazione indennizzo "una tantum" a favore del sig. O.F., legittimo erede del sig. O.M. A., deceduto, beneficiario dell' indennizzo.

al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001" (repertorio atti n. 1285)». Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281. ;

VISTO il D. Lgs. n. 234/2001, art. 2, comma 2 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997", con il quale è stato emanato il D.P.C.M. del 5 ottobre che, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, individua e attribuisce alla Regione Sardegna, le risorse finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni in oggetto, già disciplinate con L.R. n. 9/2006;

PRESO ATTO che la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, modificando l'art. 71 della Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, trasferisce alle Aziende Sanitarie Locali le funzioni di cui alla legge 210/92 in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 362;

VISTA la nota prot. nr. 0020201 del 20-10-2009 indirizzata dalla R.A.S., Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai Commissari delle ASL e avente ad oggetto "Legge 210/92 – richiesta dati relativi alle istanze dal 1° gennaio 2008 e individuazione del referente aziendale";

DATO ATTO che la Giunta regionale, in esecuzione dell'art. 8, comma 16 della L.R. n. 3/2009 citata, conferisce alle A.S.L. le funzioni di cui alla Legge n. 210/92 e s.m.i (istruttoria e liquidazione pratiche), già di competenza statale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, mentre rimangono a carico del Ministero della Salute tutte le procedure avviate a seguito di istanze inoltrate sino al 31-12-2007;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 art. 11, commi 13 e 14 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica riguardante la non rivalutabilità economica della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale".

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 19 maggio 2010 con la quale si provvede a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 71 della L.R. n. 9/2006 così come modificato dall'art. 8 L.R. n. 3/2009, in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO pertanto di provvedere al pagamento dell'indennizzi "una tantum" mediante anticipazioni che saranno successivamente rimborsati a rendiconto secondo le modalità indicate nella su citata deliberazione;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di autorizzare il pagamento e di liquidare la somma di **€ 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/53 euro)** a titolo di indennizzo "una tantum" di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a favore del padre O.F., erede legittimo, del sig. O.M.A. di cui al su citato verbale della Commissione Medica con accreditamento sul conto bancario intestato allo stesso;

L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni, «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati».

Liquidazione indennizzo "una tantum" a favore del sig. O.F., legittimo erede del sig. O.M. A., deceduto, beneficiario dell' indennizzo.

2. di imputare la spesa di € 77.468,53 sui fondi del conto N 0401010304 denominato "Altri contributi in c/esercizio (contributo per legge 210/92) del bilancio di previsione anno 2012;
3. d'incaricare dell'esecuzione del presente atto il Serv. Igiene e Sanità Pubblica e Il Servizio Bilancio
4. di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Proponente
f.to Dott. Mario Usala

Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Margherita Vargiu

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 28.03.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dr. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
[] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
[] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	i
- Resp. Servizio Bilancio	c
- Resp. Servizio Igiene e Sanità Pubblica	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato